

tato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che pertanto al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità et d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1102/84 del Consiglio⁽¹⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71 prevede la pubblicazione della restituzione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo della restituzione in ECU, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2138/82⁽³⁾, ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo o diminuito del 7,5 % sulla restituzione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:

- il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune ed
- il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale;

b) per gli altri Stati membri la differenza tra:

- il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello stato membro interessato e il tasso centrale della moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a)
- ed
- il tasso di cambio in contanti della moneta dello stato membro interessato, rispetto alla moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a) rilevato durante un periodo da stabilirsi;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono determinati importi differenziali a termine quando il tasso a termine per una o più monete comunitarie si acosta di almeno una determinata percentuale dal tasso in contanti; che tale percentuale è stata fissata a 0,5 % del regolamento (CEE) n. 1813/84;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che, qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese successivo;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti risulta che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71, l'importo della restituzione in ECU e l'importo della restituzione finale in ciascuna delle monete nazionali devono, per il colza e il ravizzone, essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento e che non è necessario fissare la restituzione per il girasole;

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2041/75 prevede la possibilità di ridurre la durata di validità del titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione qualora la situazione del mercato giustifichi tale misura; che ai fini di una corretta gestione del mercato dei prodotti in questione è opportuno ridurre la durata di validità del titolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 651/71 sono fissati in allegato per il colza e il ravizzone.

2. Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.

3. Il titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è valido a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del primo mese successivo.

4. Tuttavia, l'importo della restituzione all'esportazione per i semi di colza e di ravizzone sarà confermato o sostituito a decorrere dal 1° agosto 1988 in modo da tener conto, se del caso, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 200 del 21. 7. 1987, pag. 9.